

Come è nata un'indagine sui rifiuti ovvero cronaca di un accertamento

A cura di Daniele Grandesso

Quello che sto per raccontare è il breve resoconto di una lunga e complessa attività di indagine ambientale, nata quasi casualmente e snodatasi da giugno del 2003 ad aprile del 2005.

Tale attività ha condotto alla scoperta di un articolato traffico illecito di rifiuti, anche con diramazioni extra-regionali.

Chi siano gli "attori" della vicenda ha poca importanza; quello che più conta è che grazie alla caparbiazza e al fiuto di alcuni testardi operatori di vigilanza, quella che appariva come una serie di innocenti sviste o errori amministrativi si è rivelata viceversa una grave attività illecita di gestione di rifiuti.

E' doveroso premettere che il fulcro del controllo è una specifica tipologia di rifiuto che, come si è visto nel corso delle indagini, ben si presta ad essere sfruttata per permettere la realizzazione di lauti guadagni: sto parlando degli "imballaggi in materiali misti", in altre parole dei rifiuti codificati con CER150106.

A questo punto è bene chiarirsi subito le idee, perché l'attività illecita riscontrata si basa proprio sull'errata interpretazione della definizione letterale di tale rifiuto.

La dicitura "imballaggi in materiali misti" non significa certamente la miscellanea di più tipologie di imballaggi di matrice diversa, in quanto si tratterebbe di un raggruppamento di rifiuti aventi in origine codici distinti, che il produttore è perciò obbligato a mantenere separati sino al loro conferimento.

Un singolo "imballaggio in materiale misto" è un involucro costituito da due o più materiali diversi, separabili comunque nelle varie componenti.

Nulla a che vedere con gli “imballaggi in materiali compositi” aventi codice CER150105 e normalmente costituiti da “poliaccoppiati”, utilizzati normalmente negli involucri cartonati per alimenti (latte, bevande, succhi di frutta).



Qualche esempio può aiutare nella comprensione.

Provate a pensare ai “tank” (serbatoi) con gabbia metallica, della capacità di 1.000 litri. Essi sono costituiti da una cisterna in polietilene ad alta densità, ingabbiata da una rete di ferro zincato e, a volte, poggiante su una base in tavole di legno.

Più misto di così !



Consideriamo a questo punto le caratteristiche del rifiuto CER150106 che l’impianto controllato, in linea teorica, poteva ricevere e gestire.

Esse compaiono al punto 1.1.2 del D.M. 5/02/1998 che, prima delle modifiche introdotte dal D.M. 5/04/2006 n. 186, riportava:

“rifiuti costituiti da fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opuscoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti, miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili.”

E’ agevole visualizzare l’aspetto esteriore del rifiuto se pensiamo ai “resi di edicola” costituiti anche da inserti invenduti su supporti cartonati, incellofanati e con presenza di plastica trasparente a protezione dell’inserto stesso.

Durante il controllo presso l’impianto apparve chiaramente che il rifiuto non corrispondeva merceologicamente a quanto stabilito dal punto 1.1.2, essendo di fatto costituito da una miscellanea eterogenea di rifiuti indifferenziati, costituiti da imballaggi di natura diversa, oltrechè da rifiuti urbani indifferenziati.

In pratica, richiamando un termine in vernacolo, vera e propria “*monnezza*” che nulla aveva a che fare con un rifiuto recuperabile, almeno in procedura semplificata.

Da questi primi rilievi iniziò un approfondito controllo documentale, tecnico ed analitico, sia di iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria, con l'effettuazione di:

- verifiche agli impianti di produzione e destinazione dei rifiuti
- controlli documentali su registri, formulari, bolle, archivi informatici
- prelievi ed analisi di campioni di rifiuto
- sequestri, perquisizioni ed ispezioni delegate dall'Autorità Giudiziaria
- attività di osservazione, controllo e pedinamento, svolta anche tramite videoriprese

Le verifiche effettuate a campione presso alcuni produttori che conferivano i rifiuti all'impianto (che ne curava, guardacaso, anche il trasporto) permettevano di appurare che, con tale codice, erano allontanati i più disparati imballaggi non differenziati all'origine, miscelati spesso a rifiuti provenienti dagli uffici, dalla mensa e da attività di pulizia.

Dal controllo delle registrazioni, nonché della documentazione fiscale dell'impianto, emergeva l'assenza totale di produzione di "materie prime secondarie" derivanti dal recupero del rifiuto.

Quest'ultimo, una volta "caricato" cartolarmente nel registro di carico-scarico, spariva senza lasciare traccia, mutando il suo codice nella somma algebrica esatta di due o più rifiuti di matrice diversa registrati nei movimenti immediatamente successivi.

Solamente per promemoria, ricordo che la materia derivante dal recupero effettuato secondo il punto 1.1 del D.M. 5/02/98 era costituita da:

- a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate.*
- b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.*

Gli accertamenti evidenziarono un'articolata attività criminosa volta a smaltire illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti, con il meccanismo del "giro-bolla", al fine di un indebito guadagno.

Tale attività, molto efficace nella sua semplicità, è così riassumibile.

Giungeva all'impianto il rifiuto codificato con CER150106, già in partenza non recuperabile in quanto con caratteristiche difformi da quelle previste dal D.M. 05/02/98 per il recupero in regime "semplificato".

Dopo una breve sosta, senza aver subito alcun trattamento finalizzato al recupero, lo stesso carico ripartiva per lo smaltimento finale in discarica.

In alcuni casi i rifiuti non entravano nemmeno in impianto, ma venivano conferiti direttamente ad altri smaltitori, scortati da falsi formulari per simulare un recupero mai effettuato.

Essi subivano un mero cambio di codice; quello assegnato in uscita, normalmente, si riferiva a rifiuti derivanti da un effettiva operazione di recupero (CER 191212).

Le attività così condotte erano finalizzate all'ottenimento di ingiusti profitti, derivanti dal notevole risparmio economico realizzato non effettuando alcun trattamento del rifiuto (assenza di spese di impianti, tecnologia e manodopera).

Di conseguenza l'impianto in questione poteva offrire costi inferiori per lo smaltimento dei rifiuti, rispetto agli impianti concorrenti.

E' stata inoltre accertata l'evasione del tributo dovuto per il conferimento dei rifiuti in discarica (ecotassa) attuata sempre attraverso il sistema di "giro bolla", che permetteva un'ulteriore riduzione dei costi di gestione.

E' da aggiungere che, nel corso delle indagini, si è avuta la classica "chiusura del cerchio", essendo venuti a conoscenza di un'analogha e parallela attività di indagine svolta da altri organi di Polizia Giudiziaria presso gli impianti di destinazione dei rifiuti collocati fuori regione, che hanno ricostruito il percorso inverso dei rifiuti, confermando gli illeciti ambientali accertati.

Daniele Grandesso
Tecnico della Prevenzione Ambientale

Pubblicato il 12 novembre 2006